

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2002, n. 19.

Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, integra con contributi regionali il finanziamento statale previsto dalla legge suddetta, attraverso il Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge stessa.

2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa rinvio alla legge 13/1989 e alla circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., di applicazione della stessa.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata «Superamento delle barriere architettoniche» del bilancio annuale 2002.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata «Fondi speciali per spese di investimento», in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Monelli, deliberazione n. 1070 del 29 luglio 2002, atto consiliare n. 1341 (VII^a Legislatura).

— Assegnato per il parere alla commissione consiliare permanente I^a «Affari istituzionali-programmazione-bilancio-finanze e patrimonio-organizzazione e personale-Enti locali», con competenza esclusiva, il 1^o ottobre 2002.

— Testo licenziato dalla I^a commissione consiliare permanente il 9 ottobre 2002, con parere e relazione illustrati dal presidente Pacioni, (Atto n. 1341/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 241.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (pubblicata nella G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989), modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1989), è il seguente:

«10. — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate».

Note all'art. 2, commi 2 e 3:

— La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002», è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 19 del 26 aprile 2002.

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale

28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria» (pubblicata nel *S.O. al Bollettino Ufficiale* della Regione n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«27. (*Legge finanziaria regionale*). — *Omissis*. 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: *Omissis*. c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; *Omissis*».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 111.

Assegnazione ai Comuni di Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Sigillo, Spoleto e Narni, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Vista la propria precedente ordinanza n. 78 del 19

luglio 2002 con la quale sono state emanate le disposizioni per l'assegnazione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari, agli ospiti delle Comunità nonché agli esercenti di attività commerciali o artigianali che abbiano trovato una sistemazione abitativa onerosa o ospitati presso parenti o affini entro il IV grado;

Acquisiti gli elenchi trasmessi dai sindaci dei Comuni di Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Norcia, Sigillo, Spoleto e Narni, nei quali sono indicati i beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente;

Ritenuto di procedere all'assegnazione ed erogazione dei fondi ai predetti Comuni, limitatamente al fabbisogno stimato al 31 ottobre 2002;

ORDINA:

Art. 1.

1. È assegnata ai sindaci dei Comuni di seguito elencati, sulla base degli elenchi dei beneficiari e dei contributi a ciascuno spettanti, la somma a fianco di ciascuno indicata per l'erogazione dei contributi previsti dall'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002, limitatamente al fabbisogno stimato al 31 agosto 2002:

Comune	Nuclei		Comunità		Attività		Totale	
	Euro	n. dom	Euro	n. dom	Euro	n. dom	Euro	n. dom
Cerreto Di Spoleto	8.908,67	6					8.908,67	6
Foligno	119.450,57	72					119.450,57	72
Fossato di Vico	6.042,51	4					6.042,51	4
Gualdo Tadino	169.767,92	102			11.904,21	5	181.672,13	107
Nocera Umbra	203.031,79	87					203.031,79	87
Norcia	826,28	1					826,28	1
Sigillo	1.420,21	2					1.420,21	2
Spoleto	26.821,08	17			2.324,07	1	29.145,15	18
Narni	74.090,02	35					74.090,02	35
Totale	610.359,05	326			14.228,28	6	624.587,33	332

2. Il sindaco eroga i contributi ai beneficiari con le modalità di cui all'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 78 del 19 luglio 2002.

3. Periodicamente ciascun sindaco invia al Commissario delegato uno specifico rendiconto relativo ai contributi assegnati sulla base dell'importo mensile spettante a ciascun beneficiario, della durata dell'autonoma sistemazione e delle erogazioni effettuate.

4. L'erogazione dei contributi per i mesi successivi sarà effettuata previa rendicontazione, da parte dei sindaci dei Comuni interessati, delle somme spese per i beneficiari elencati e di relativa richiesta di fabbisogno.

5. L'Ufficio temporaneo completamento ricostruzione - gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad erogare ai Comuni gli importi di cui al comma 1 con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 22 settembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 24 ottobre 2002

LORENZETTI